



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 24 gennaio 2012

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- il sig. **LEONI Sergio**, legale rappresentante della Società U.S. Foggia S.p.A.;
- il sig. **CASILLO Gennaro**, legale rappresentante della Società U.S. Foggia S.p.A.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle rate Enpals nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **U.S. FOGGIA S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. **GARILLI Fabrizio**, legale rappresentante della Società Piacenza F.C. S.p.A.;
- Il Sig. **RICCARDI Maurizio**, legale rappresentante della Società Piacenza F.C. S.p.A.;
- Il Sig. **COVILI FAGGIOLI Vladimiro**, legale rappresentante della Società Piacenza F.C. S.p.A.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, entro il termine del 14.11.2011 stabilito dalle disposizioni federali.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **PIACENZA F.C. S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. **GARILLI Fabrizio**, all'epoca dei fatti, legale rappresentante della Società Piacenza F.C. S.p.A.;
- Il Sig. **RICCARDI Maurizio**, all'epoca dei fatti, legale rappresentante della Società Piacenza F.C. S.p.A.;
- Il Sig. **COVILI FAGGIOLI Vladimiro**, legale rappresentante della Società Piacenza F.C. S.p.A.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, entro il termine del 14.11.2011 stabilito dalle disposizioni federali.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **PIACENZA F.C. S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo VI) punto 1) delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- **BUTELLI Cesare**, legale rappresentante della società Spal 1907 S.p.A.,
- **BENA Stefano**, legale rappresentante della società Spal 1907 S.p.A.,

per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 30 settembre 2011.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **SPAL 1907 S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.